

**SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA
E
L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA (ARA LOMBARDIA)**

Affidamento all'ARA LOMBARDIA di alcune attività connesse all'applicazione del DM n. 403/2000 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale" avvenuta con DGR n. IX/4536/2012 "Indicazioni operative per l'attuazione della normativa comunitaria e statale in materia di riproduzione animale".

PREMESSO

- che il D.Lgs. n. 52/2018, recante *"Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154"* che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991 n. 30, prevede all'art. 11 l'emanazione di Disposizioni attuative, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- che fino all'emanazione delle disposizioni tecniche e regolamentari di cui al sopraindicato D.Lgs n. 52/2018 trovano attuazione le procedure vigenti di cui al DM n. 403/2000;
- che il DM n. 403/2000, emanato dal Ministero dell'Agricoltura, di concerto con il Ministero della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concerne la disciplina della riproduzione animale" (di seguito denominato "DM");
- che ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 35, comma 1 e 2 del DM, i responsabili della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o dell'impianto di embrioni (operatori di inseminazione artificiale, allevatori, operatori di impianto embrionale) devono trasmettere, entro 60 giorni dalla data di compilazione, la parte di modulo CIF/CIE all'uopo predisposta, alle Associazioni Provinciali Allevatori che elaborano i dati in essi contenuti e provvedono ad inviarli trimestralmente ad A.I.A., alle Associazioni Nazionali che tengono i Libri Genealogici o Registri Anagrafici ed alla Regione;
- che ai sensi dell'art. 34, comma 3 del DM i moduli di certificazione di avvenuto accoppiamento o di intervento d'inseminazione artificiale (certificato di intervento fecondativo: CIF) e di impianto embrionale (certificato di impianto embrionale: CIE) sono rilasciati dalla Regione e addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla stessa, tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione ed elaborazione;

- che ai sensi dell'art. 33, comma 5 del DM le Regioni possono consentire la sostituzione dei certificati (CIF e CIE) e del registro aziendale per gli allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, o per gli allevamenti aderenti a piani di assistenza tecnica in zootecnia, con una registrazione cumulativa, completa di tutti gli elementi previsti nel CIF o CIE stessi e rispondente alle esigenze di gestione e trasmissione dei dati previsti dal DM, secondo quanto indicato nella circolare Mi.r.a.a.f. del 21 dicembre 1994, n. 22, punto 13;
- che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM le Regioni provvedono, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare i cavalli ed asini stalloni, per i quali non siano stati istituiti in Italia il Libro Genealogico (LG) o il Registro Anagrafico (RA), che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale (con esclusione dei cavalli da corsa e per sport equestri), autorizzandone l'utilizzo per la fecondazione in monta naturale pubblica/privata, tenendo conto delle deroghe previste per legge;
- che la nota Mipaaf - Ex DG COSVIR 10 del 5/7/2012, Prot.n. 0014668, prevede l'impiego degli stalloni equini di razze cosmopolite di cui al precedente punto, anche per la produzione di seme e per l'inseminazione artificiale pubblica, in via transitoria nelle more dell'istituzione di specifici LG o RA, in conformità al Disciplinare del RA per le razze equine ed asinine a limitata diffusione;
- che Regione Lombardia con DGR n. X/4536/2012 ha approvato le "Indicazioni operative per l'attuazione della normativa comunitaria e statale in materia di riproduzione animale"
- che con la dgr n_ del_ "____" è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARA Lombardia) per lo svolgimento delle attività connesse all'applicazione della disciplina della riproduzione animale ed in particolare alla gestione delle certificazioni degli interventi riproduttivi ed alla valutazione dei riproduttori equidi di interesse locale di cui alla DGR n. IX/4536/2012;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno del mese dell'anno 2021 tra la Regione Lombardia (C.F. 80050050154) – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che per la firma della presente convenzione è rappresentata dalla Dott.ssa domiciliata per il proprio incarico a Milano, piazza Città di Lombardia, 1 nella sua qualità di della, a questo autorizzata con DGR n.

e

L'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARA LOMBARDIA - C.F. 82004330195) rappresentata dal Presidente
a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 AFFIDAMENTO

All'ARA LOMBARDIA sono affidate le attività di seguito indicate:

- la predisposizione, stampa e distribuzione dei moduli di certificazione di intervento fecondativo (CIF) e di impianto embrionale (CIE) utili per le specie previste nel regolamento di cui al DM n. 403/2000 (bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina e asinina), in conformità agli allegati n.1 e 2 del DM 12 febbraio 2001;
- la trasmissione alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi delle elaborazioni dei dati contenuti nei CIF e CIE consegnati dagli operatori e nelle registrazioni riepilogative (CIF/CF) degli allevamenti aderenti ai controlli ufficiali della produttività che hanno dato delega all'ARA Lombardia per tali registrazioni, distinti per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione, secondo quanto previsto all'art. 35 comma 2 del DM n. 403/2000 e specificato ai successivi artt. 3 e 4, unitamente a una relazione tecnica annuale con un'analisi statistica di contesto dei comparti di specie di riferimento;
- la valutazione tecnica dei riproduttori equidi di interesse locale di cui al paragrafo "Autorizzazione alla fecondazione di riproduttori equidi di interesse locale" dell'allegato A alla DGR n. IX/4536/2012.

Art. 2 PREDISPOSIZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE CIF/CIE

L'ARA LOMBARDIA si impegna:

- a predisporre, stampare e distribuire i moduli CIF e CIE conformi agli allegati n. 1 e 2 del DM 12 febbraio 2001, in "blocchi notes" da 10 e da 50 moduli di certificazione;
ogni modulo di certificazione sarà composto da 3 fogli prodotti in carta "chimica autoricalcante";
su ogni foglio sarà indicato il destinatario e prestampate le diciture "Regione Lombardia", e nel campo codice Istat "03";
i moduli ed i blocchi devono avere una numerazione progressiva e deve essere tenuta una registrazione contabile dei blocchi rilasciati fino a 5 anni successivi all'ultimo anno di vigenza della convenzione;
- a distribuire ai soggetti incaricati di effettuare le certificazioni di avvenuto accoppiamento o di intervento d'inseminazione artificiale o di impianto embrionale (operatori di inseminazione artificiale (veterinari e operatori pratici) gestori di stazioni di monta), dietro presentazione della ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - codice IBAN: IT13 H030 6909 7901 0000 0300 065 con specificate le diverse causali (causale: Legge 30/91

Riproduzione animale – CIF AS (altre specie) o CIE AS oppure CIF E (Equini) o CIE E, i blocchi notes richiesti.

Art. 3 REGISTRAZIONE RIEPILOGATIVA

L'ARA LOMBARDIA si impegna ad attivare, per le aziende iscritte ai Libri Genealogici e ai Controlli ufficiali della Produttività del bestiame, il servizio che prevede la registrazione riepilogativa periodica mensile o correlata alla periodicità di esecuzione della raccolta dei dati relativi agli accoppiamenti e agli interventi di I.A. secondo le modalità specificate al Paragrafo "Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali" dell'allegato A della DGR n. IX/4536/2012.

Tale servizio viene reso ai detentori di animali che ne faranno richiesta, dietro presentazione della ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - codice IBAN: IT13 H030 6909 7901 0000 0300 065 (causale: Legge 30/91 Riproduzione animale – CIF/CF (Controlli Funzionali) 10 o 50 registrazioni riepilogative). Tale prassi può essere sostituita dal pagamento cumulativo semestrale (periodo di riferimento da 1° gennaio a 30 giugno e da 1° luglio al 31 dicembre) posticipato (calcolato sulle fecondazioni registrate) effettuato da ARA LOMBARDIA per conto dei soci aderenti.

Alla fine di ogni anno solare l'ARA LOMBARDIA provvederà ad addebitare ai soci/aderenti le somme dovute (distinte da altri servizi), sulla base delle registrazioni effettuate nel Sistema Informativo Allevatori Nazionale (SiAll).

Relativamente ai sopraindicati pagamenti cumulativi e addebiti effettuati l'ARA LOMBARDIA provvederà in sede di rendicontazione ad inviare a Regione Lombardia l'elenco informatizzato dei soci con i relativi importi.

Il fac-simile della modulistica per le registrazioni riepilogative sopra citata dovrà contenere tutti gli elementi previsti nel CIF, in particolare quelli attualmente non previsti sui documenti in uso per i Controlli Funzionali della Produttività: codice e firma del fecondatore.

Il facsimile dell'accordo/delega e della modulistica riepilogativa devono essere preventivamente concordati con la Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi.

Art. 4 INSERIMENTO DATI, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE (CIF/CIE MODULO SINGOLO E REGISTRAZIONI RIEPILOGATIVE)

L'ARA LOMBARDIA invierà alla Regione – Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - le elaborazioni distinte per allevamento, riproduttore e responsabile della certificazione, dei dati di cui alle certificazioni e registrazioni indicate nei precedenti articoli, per le specie precisate all'art.1 della presente convenzione.

Art. 5 MODULI SINGOLI E REGISTRAZIONI RIEPILOGATIVE (ACQUISTO)

Per il ritiro dei moduli singoli e per la messa a disposizione delle registrazioni riepilogative di cui ai punti precedenti, dovranno essere presentati le copie dei bonifici effettuati sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - codice IBAN: IT13

H030 6909 7901 0000 0300 065 con le diverse causali: L30/91 CIF (altre specie - equini) o CIE (altre specie - equini) o i CIF/CF presso le sedi territoriali di ARA LOMBARDIA. Gli importi da corrispondere da parte dei responsabili delle certificazioni per l'acquisto dei moduli e delle registrazioni riepilogative sono quelli stabiliti nell'allegato A alla dgr n. IX/4536 del 19/12/2012, e di seguito riportati:

TIPOLOGIA MODULO	TARIFFA (EURO)
Certificati di intervento fecondativo (CIF)	0,50/modulo
Certificati di impianto embrionale (CIE)	0,50/modulo
Certificati di intervento fecondativo equini (CIF/E)	0,75/modulo
Certificati di impianto embrionale equini (CIE/E)	0,75/modulo
Registrazioni riepilogative (CIF/CF)	0,05/registrazione

Art. 6 AUTORIZZAZIONE ALLA FECONDAZIONE DI RIPRODUTTORI EQUIDI DI INTERESSE LOCALE

La Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi trasmette ad ARA LOMBARDIA, previa istruttoria iniziale di competenza relativa all'ammissibilità dell'istanza, copia delle richieste pervenute per l'autorizzazione all'impiego di cavalli ed asini stalloni per i quali non siano stati istituiti in Italia Libri Genealogici o Registri Anagrafici (con esclusione dei cavalli da corsa e per sport equestri) che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale, per l'impiego in monta naturale pubblica/privata e, limitatamente agli stalloni equini di razze cosmopolite, anche per la produzione di seme e per l'inseminazione artificiale pubblica.

ARA LOMBARDIA entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, effettua presso le strutture (Stazione di monta/allevamento) segnalate nell'istanza, la valutazione tecnica dei soggetti per i quali è stata presentata richiesta.

Per le attività di valutazione dei riproduttori, ARA LOMBARDIA dovrà avvalersi di personale esperto in materia, anche tramite collaborazioni con altri soggetti del settore o Enti con specifiche competenze zootecniche e/o sanitarie per le specie equina e asinina.

I nominativi e la qualifica del personale individuato per tali attività dovranno essere comunicati a Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi.

Nel corso della valutazione tecnica dovranno essere acquisiti per ogni riproduttore i seguenti elementi: verifica della corrispondenza tra microchip e anagrafe nazionale equidi, misure biometriche (altezza al garrese, circonferenza toracica, circonferenza dello stinco, lunghezza della spalla), valutazione morfo funzionale del riproduttore, tariffa di monta.

In ogni caso dovranno essere acquisite 3 foto digitali del soggetto, tali da poter rendere la descrizione del mantello e dei caratteri distintivi.

A conclusione di ogni valutazione tecnica ARA LOMBARDIA deve redigere un apposito verbale, secondo facsimile messo a disposizione da Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, esprimendo la valutazione di idoneità/non idoneità alla riproduzione del soggetto esaminato.

I verbali vengono trasmessi alla Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi entro 7 giorni dalla data di sopralluogo per la valutazione del soggetto.

Sulla base delle valutazioni espresse nei verbali di ARA LOMBARDIA, la DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi predispone l'atto di autorizzazione.

Art. 7 RICONOSCIMENTO SPESE

La Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, riconoscerà ad ARA LOMBARDIA per le attività definite dalla presente convenzione le somme di seguito specificate:

1. a fronte dei moduli distribuiti, delle registrazioni riepilogative effettuate e delle relative elaborazioni dati consegnate, si riconoscono le somme sottoindicate, comprensive di ogni onere e tributo:

✓ **€ 0,50** per ogni CIF e CIE per specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina;

✓ **€ 0,05** per ogni registrazione d'intervento fecondativo effettuato in allevamento sottoposto al controllo ufficiale della produttività, iscritto al libro genealogico o registro anagrafico, (CIF/CF) e con delega alle registrazioni riepilogative;

✓ **€ 0,75** per ogni CIF e CIE per la specie equina ed asinina (CIF/E o CIE/E);

2. per le attività di valutazione tecnica dei riproduttori equidi di interesse locale, comprensive di ogni onere e tassa:

✓ **€ 248,00/soggetto** in caso di abilitazione di stalloni da sella;

✓ **€ 124,00/soggetto** in caso di abilitazione di stalloni da tiro e stalloni asinini.

Art. 8 CONTROLLI

La Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi procederà ad effettuare controlli sull'attività svolta e sulla rendicontazione tecnica ed economica. Qualora si riscontrassero inadempienze a quanto previsto nella presente convenzione la Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi si riserva la facoltà di non corrispondere il compenso stabilito o di effettuare decurtazioni per le attività non eseguite o non esattamente eseguite nel caso di:

- negligenza nella registrazione, distribuzione, raccolta, registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nel CIF/CIE e CIF RIEPILOGATIVI (-10%);
- impiego di personale non qualificato per la valutazione tecnica dei riproduttori equidi (-20%);
- mancato o non corretto addebito agli allevatori aderenti ai Controlli Funzionali, con delega alle registrazioni riepilogative, dei relativi costi (-10%);

- mancato rispetto delle modalità e dei tempi di consegna dei dati informatizzati e utilizzo dei dati per scopi e finalità diversi da quelli previsti dalla norma di riferimento e dalla presente convenzione (-20%), dandone avviso tramite PEC.

L'Associazione potrà inviare le proprie controdeduzioni tramite PEC, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione; Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle penali sopraindicate.

Art. 9 EROGAZIONE SOMME

All'erogazione delle somme di cui al precedente art.7 la Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi procederà semestralmente in un'unica soluzione, a seguito della presentazione da parte di ARA LOMBARDIA, entro 90 giorni successivi al termine di ciascun semestre, della documentazione di seguito specificata e successivamente all'istruttoria tecnico-amministrativa con esito positivo:

- delle elaborazioni dei dati contenuti nei CIF e CIE e nelle registrazioni riepilogative (CIF/CF) distinti per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione (art. 4);
- della distinta dei nominativi (comprensivi dei relativi codici operatori e/o stazioni/allevamento) di cui alla copia dei bonifici bancari introitati, effettuati dagli operatori di inseminazione artificiale, di impianto embrionale per l'acquisto dei moduli, raggruppati per CIF, CIE;
- della copia del bonifico bancario relativo al versamento posticipato effettuato dall'APA/AIPA per conto dei soci/aderenti che hanno sottoscritto l'accordo delega per l'effettuazione delle registrazioni riepilogative di cui all'art.3 CIF/CIE;
- dell'elenco informatizzato dei soci/aderenti sottoscrittori di accordo delega a cui i versamenti posticipati sopra indicati si riferiscono (anagrafico socio, n. registrazioni calcolate, importi); alla scadenza dell'annualità tale elenco dovrà essere integrato dagli estremi delle note di addebito/riscossione emesse a carico di ogni socio/aderente;
- dell'elenco riepilogativo informatizzato relativo ai riproduttori equidi valutati (nome riproduttore, matricola, razza, ubicazione allevamento, data valutazione, nominativo valutatore, importo previsto);

La relazione tecnica con un'analisi di contesto dei comparti di specie di riferimento relativa alle elaborazioni semestrali dei dati contenuti nei CIF e CIE e nelle registrazioni riepilogative (CIF/CF) distinti per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione (art. 4) dovrà essere effettuata su base annua e consegnata con la documentazione del 2° semestre di ciascun anno di riferimento;

Art. 9 PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità biennale con scadenza 31/12/2023.

Art. 10 RECESSO O PROROGA

La DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi si riserva il diritto di recesso o proroga della convenzione entro i termini di scadenza stabiliti senza che ciò comporti alcuna necessità di risarcimento per la controparte, in relazione ai tempi di emanazione del

Decreto Ministeriale con Disposizioni attuative del D.Lgs. n. 52/2018, del recepimento in sede regionale della Disciplina e nel caso i contenuti dei provvedimenti apportino modifiche tali da comportare ripercussioni sulle attività oggetto della convenzione stessa; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio da parte del Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità competente di apposita comunicazione a mezzo PEC la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso o della scadenza in caso di proroga. L'Amministrazione si obbliga a rimborsare unicamente le attività già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

L'eventuale esercizio del diritto di recesso potrà avvenire entro il 30/06/2023 (6 mesi dalla scadenza);

L'eventuale proroga potrà avere durata sino al 30/06/2024 o al 31/12/2024 (6 o 12 mesi successivi alla data di scadenza).

Art. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

La Regione non darà corso al pagamento delle somme previste se ARA LOMBARDIA non ottempererà in tutto o in parte a quanto stabilito con la presente convenzione secondo quanto indicato all'art. 8.

L'ARA LOMBARDIA esonera la Regione Lombardia da ogni danno o molestia al personale in caso di infortuni che si verifichino durante lo svolgimento delle predette attività.

Per eventuali controversie che potrebbero insorgere riguardo l'applicazione della presente convenzione, in comune accordo, le parti dichiarano competente il Foro di Milano.

La presente convenzione viene sottoscritta a taxa fissa e, in caso d'uso, le relative spese sono a carico del richiedente.

Letta, confermata e sottoscritta dalle parti contraenti:

Milano li

per la Regione Lombardia

.....

per l'Associazione
Regionale Allevatori
della Lombardia (ARA LOMBARDIA)
Il Presidente dell'ARA LOMBARDIA

.....